



# COMUNE DI CASTELLALTO

## (PROVINCIA DI TERAMO)

VIA MADONNA DEGLI ANGELI N. 21 - 64020 CASTELLALTO (TE)  
tel. 0861- 4441 - fax 0861 - 444237 e mail comune.castellalto@tin.it

.....

Prot. n. 3802 –

Castellalto li, 18 marzo 2020

### ORDINANZA N. 61

#### IL SINDACO

**Oggetto: Misure urgenti di contenimento e contrasto del diffondersi del Virus COVID – 19 – Ordinanza ai sensi dell’art. 50 comma 5 TUEL – Chiusura al pubblico cimiteri comunali.**

**PREMESSO** che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sanitaria per l’epidemia da coronavirus a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

#### **RICHIAMATI:**

- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare l’articolo 3;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, avente ad oggetto “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante “*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” ed in particolare l’art. 35;
- la Circolare prot. n. 15350 del 02/03/2020 del Ministero dell’Interno;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 04 marzo 2020, con il quale è stato disciplinato in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative allo scopo di contrastare



e limitare il diffondersi del Covid-19 ed è stata disposta l'applicazione di nuove misure di contenimento del virus sull'intero territorio nazionale;

**VISTO** in particolare, l'art. 1, comma b) del detto D.P.C.M., che prevede la sospensione delle manifestazioni, degli eventi e degli spettacoli, di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d);

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 6 dell'8 marzo 2020, con il quale sono state disciplinate in modo unitario e più restrittivo ulteriori interventi e misure attuative allo scopo di contrastare e limitare il diffondersi del Covid-19 ed è stata disposta l'applicazione di nuove misure di contenimento del virus sull'intero territorio nazionale;

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Abruzzo n. 2 dell'8 marzo 2020;

**VISTO** il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, con il quale le più rigorose misure di contenimento del Covid-19 di cui all'art. 1 del D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 sono state estese all'intero territorio nazionale, con efficacia fino al 03 aprile 2020;

**CONSIDERATO** che in particolare il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 prevede espressamente: " è necessario evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza";

**TENUTO CONTO** dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi sul territorio nazionale e della conseguente necessità di adottare, nel rispetto del principio di precauzione, misure proporzionali ed adeguate alla prevenzione della diffusione del virus anche sul territorio comunale;

**RICHIAMATA** la propria precedente Ordinanza n. 57 del 10/03/2020 prot. n. 3516, con la quale è stata disposta l'apertura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso;

**RITENUTO**, alla luce dell'inasprimento delle misure di cui al nuovo D.P.C.M. che vieta ogni forma di assembramento di persone anche in luoghi pubblici e che limita drasticamente ogni forma di spostamento dei cittadini sul territorio nazionale in una fase come quella attuale in cui si registra a livello nazionale e locale un incremento significativo dei contagi, nonché in considerazione dell'impossibilità di prevedere modalità di svolgimento contingentate o comunque idonee a evitare non solo l'assembramento ma anche tali da garantire ai cittadini la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro, oltre che di assicurarne l'effettivo controllo, che sussistano allo stato le condizioni di cui all'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ed ii., per procedere alla chiusura al pubblico dei cimiteri comunali dalla data del presente provvedimento e sino alla cessazione di efficacia del D.P.C.M. del 09/03/2020 e, comunque, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e facendo salve eventuali successive disposizioni;

**CONSIDERATO** che lo stesso D.P.C.M. pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;





**CONSIDERATO** che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Castellalto ed allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con la impostazione e gli obiettivi del D.P.C.M. citato, nel rispetto del limite posto dall'art. 35, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9;

**RITENUTO**, quindi, di disporre, la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali garantendo comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme, e ammettendo la presenza contestuale per l'estremo saluto di un numero massimo di cinque persone;

**VISTO** l'art. 35 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9;

**VISTO** l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

### **ORDINA**

Per le motivazioni di cui in premessa e qui da intendersi richiamate ed approvate, ed impregiudicata la revoca al venir meno dei presupposti giuridici e di fatto, e fatte salve proroghe con decorrenza dalla data del presente provvedimento e sino al 03/04/2020, data di cessazione di efficacia del D.P.C.M. del 09 marzo 2020, e, comunque, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e facendo salve eventuale successive disposizioni:

- La chiusura al pubblico dei cimiteri comunali garantendo la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme, e ammettendo la presenza contestuale per l'estremo saluto di un numero massimo di cinque persone e comunque riservandosi successive disposizioni, anche all'esito dell'evoluzione normativa ed epidemiologica.

### **AVVERTE**

- Che la mancata ottemperanza comporterà la denuncia all'Autorità Giudiziaria i provvedimenti di cui all'art. 650 del C.P.;
- che contro il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione della presente Ordinanza al Tribunale Amministrativo Regionale de L'Aquila ed entro 120 gg. presentare Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica;
- che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi della legge 241/90.

### **DISPONE**

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale;
- che copia della presente ordinanza sindacale sia trasmessa a:
  - Prefettura della Provincia di Teramo;
  - Questura di Teramo;
  - Comando Stazione Carabinieri di Castelnuovo Vomano;
  - Polizia Locale di Castellalto.



**DISPONE, altresì**

La trasmissione di copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:

- Settore n.1 - Segreteria e Affari Generali e Lavori Pubblici e Manutentivi;
- Settore n.5 - Polizia Locale;
- Settore n. 4 – Edilizia privata, Ambiente, Commercio e Suap.



**Il Sindaco**  
**Vincenzo DI MARCO**